

Bruxelles, 29 gennaio 2026
(OR. en)

16713/25
PV CONS 70
AGRI 703
PECHE 448
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
11 e 12 dicembre 2025

SESSIONE DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2025

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 16295/25.

2. Approvazione dei punti "A"


a) Elenco non legislativo 16532/25

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 16534/25

Affari generali

1. **Regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione**  16085/25
Adozione dell'atto legislativo
PE-CONS 40/25
SIMPL
approvato dal Coreper, parte seconda, del 10.12.2025

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articoli 172 e 173, articolo 175, terzo comma, articolo 182, paragrafo 1, articolo 183, articolo 188, secondo comma, e articolo 194 TFUE).

PESCA

Attività non legislative

3. **Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord** ☐(*) 15861/25
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

4. **Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero** ☐(*) 15862/1/25 REV 1
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

AGRICOLTURA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

5. **La politica agricola comune post-2027: innovazione e semplificazione** ☐☐ 15906/25
Dibattito orientativo


Il punto 5 è stato trattato insieme al punto 6, lettera a).

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo.



Ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato dei lavori concernenti le proposte relative alla futura politica agricola comune.

Varie

6. Agricoltura

- a) **Attuale proposta legislativa (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**  16453/25
- La politica agricola comune post-2027: stato dei lavori**
Informazioni fornite dalla presidenza

Il punto 6, lettera a), è stato trattato insieme al punto 5.

- b) **Riunione dei direttori della PAC (Copenaghen, 1-3 ottobre 2025)**  16474/25
Informazioni fornite dalla presidenza
- c) **58ª conferenza dei direttori degli organismi pagatori dell'UE (Copenaghen, 19-21 novembre 2025)**  16473/25
Informazioni fornite dalla presidenza

Le lettere b) e c) del punto 6 sono state trattate congiuntamente.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sui risultati della riunione dei direttori della PAC e sui risultati della conferenza dei direttori degli organismi pagatori dell'UE.

- d) **Situazione critica del mercato europeo del latte**  16448/25
Informazioni fornite dall'Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Ungheria. Ha altresì preso atto delle reazioni delle delegazioni.

PESCA

Attività non legislative

3. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord** ☐(*) 15861/25
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico
- Cfr. pag. 3.
4. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero** ☐(*) 15862/1/25 REV 1
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico
- Cfr. pag. 3.

Varie

7. **Pesca**
- a) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** ☐☐
- i) **Definizione delle condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione per il periodo 2028-2034: stato dei lavori** 16147/25
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato dei lavori relativi al regolamento che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione per il periodo 2028-2034.

Agricoltura

- ii) **Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate: stato dei lavori** 16443/25

Informazioni fornite dalla presidenza

- b) **Risultati della conferenza ad alto livello sul benessere degli animali da allevamento nell'UE nel 2050 (Bruxelles, 1° dicembre 2025)**  16559/25

Informazioni fornite dalla presidenza




Il punto 7, lettera a), sottopunto ii), è stato trattato insieme al punto 7, lettera b).

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato dei lavori relativi al regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e sui risultati della conferenza ad alto livello sul benessere degli animali da allevamento nell'UE nel 2050.

- c) **I livelli massimi di vitamine e minerali negli integratori alimentari e negli alimenti arricchiti sono indispensabili**  15839/25

Informazioni fornite dalla Germania, sostenuta da Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Germania, sostenuta da Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, nonché delle osservazioni formulate da altre delegazioni.

-
-  Prima lettura
-  Punto basato su una proposta della Commissione
-  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
- (*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 16295/25

**Punto 3 dell'elenco
dei punti "B":**

Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord (Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, ESTONIA, SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, LITUANIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base nel 2026

"Considerato che per:

- **i TAC solo UE:** COD/03AS.; NEP/8CU25; SOL/3ABC24; RNG/03-; SBR/09S-3411;
- **i TAC UE-Regno Unito:** SAN/234_3R; SAN/234_4; SAN/234_5R; SAN/234_7R; COD/07A.; COD/7XAD34; HAD/7X7A34; WHG/07A.; BLI/24-; BLI/03A-; PRA/2AC4-C; PLE/7DE.; SRX/2AC4-C; SRX/67AKXD; RJE/7FG.; RJE/07E.; RJF/67AKXD; SRX/07D.; RJU/8-C.; RJU/9-C.; JAX/4BC7D; NOP/2A3A4.; BSF/56712-; ALF/3X14-; RNG/5B67-; RNG/8X14-; SBR/678-;
- **i TAC UE-Regno Unito-Norvegia:** COD/2A3AX4; COD/5BE6A; COD/07D; POK/2C3A4; POK/56-14;
- **i TAC UE-Norvegia:** COD/03AN; PRA/03A.

i) esistono valutazioni analitiche in base alle quali la biomassa è inferiore al B_{lim} ; ii) vi sono valutazioni precauzionali che raccomandano di non effettuare catture o di sospendere le attività di pesca mirata; iii) sono consentite solo le catture accessorie o le attività di pesca a scopo scientifico; oppure iv) l'UE e il paese terzo o i paesi terzi interessati hanno escluso l'applicazione di tale flessibilità e, al fine di garantire la ricostituzione degli stock, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Spagna, la Francia, la Germania, l'Irlanda, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2026, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock in questione."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA, DELLA FRANCIA, DEL PORTOGALLO E DELLA SPAGNA sugli scambi di contingenti

"Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco, l'aringa e lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone CIEM 1 e 2, la Francia e la Germania si adopereranno per rendere disponibile il 20 % di ciascuno dei loro contingenti per l'eglefino (HAD/1N2AB.), il merluzzo carbonaro (POK/1N2AB.), l'ippoglosso nero (GHL/1N2AB.) e altre specie (OTH/1N2AB.) per scambi con gli Stati membri che non dispongono di un contingente sufficiente per tali stock. Il Portogallo, la Spagna e gli altri Stati membri interessati devono richiedere gli scambi entro il 31 gennaio 2026. Le richieste non devono superare il fabbisogno atto a coprire le catture accessorie inevitabili nella pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello scorfano. Gli eventuali quantitativi non utilizzati e non trasferiti devono essere restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito allo scambio. Salvo se diversamente convenuto, gli Stati membri che non dispongono di contingenti sufficienti per tali catture accessorie inevitabili si adopereranno per fornire in contropartita contingenti di merluzzo bianco (COD/1N2AB.). Qualora i quantitativi summenzionati non consentano a tali Stati membri di coprire le rispettive catture accessorie inevitabili, la Francia e la Germania si adopereranno per convenire futuri scambi sulla base della disponibilità del contingente e dell'equilibrio complessivo dello scambio."

DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, GERMANIA, ESTONIA, IRLANDA, SPAGNA, FRANCIA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, FINLANDIA E SVEZIA sui piani pluriennali

"Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia esortano la Commissione a presentare rapidamente una proposta di modifica dei piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali e il Mediterraneo occidentale con riguardo all'articolo 4, paragrafo 6 / all'articolo 4, paragrafo 7 / all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di garantire chiarezza giuridica e coerenza tra i pertinenti articoli dei piani pluriennali. La proposta dovrebbe essere corredata di una valutazione d'impatto dei problemi sollevati nell'ambito della loro applicazione pratica, dei criteri e delle modalità di applicazione e tenere debitamente conto di tutti gli obiettivi della politica comune della pesca. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia si adopereranno per la gestione sostenibile degli stock e coopereranno in maniera costruttiva con la Commissione e il Parlamento europeo al fine di trovare una soluzione equilibrata alle preoccupazioni individuate."

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA sulla priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca

"Nel 1983 il Consiglio ha concesso alla Danimarca la priorità eccezionale per lo sgombro in cambio della rinuncia della Danimarca alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle acque occidentali. Successivamente, in conformità delle relative disposizioni, la priorità eccezionale per lo sgombro è stata attivata nel 1997, 2005, 2006, 2007 e 2008. La Danimarca si rammarica che il Consiglio non abbia rispettato la priorità eccezionale per lo sgombro nel 2024, sebbene le condizioni fossero chiaramente soddisfatte dato il totale ammissibile di catture concordato. Tuttavia, tenuto conto della situazione straordinaria dello stock di sgombro di quest'anno e in solidarietà con altri Stati membri, nel 2025 la Danimarca non applicherà la priorità eccezionale per lo sgombro attribuitale.

La priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca dovrebbe essere rispettata al momento di fissare le possibilità di pesca per lo sgombro negli anni a venire."

DICHIARAZIONE DI DANIMARCA, GERMANIA, IRLANDA, SPAGNA, FRANCIA, PAESI BASSI, PORTOGALLO E SVEZIA sugli scambi di contingenti per il melù a seguito delle consultazioni UE-Norvegia per il 2026

"Grazie agli sforzi collettivi degli Stati membri è stato possibile aumentare di 13 000 tonnellate il quantitativo di melù nello scambio di contingenti con la Norvegia. Una parte significativa del contingente proveniente dal Portogallo e dalla Spagna è stata trasferita alla Germania e ai Paesi Bassi ancora nel 2025. Per tenere conto della stabilità relativa, i seguenti quantitativi di melù (WHB/1X14), per il 2026, sono aggiunti o prelevati dalla quota di Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, e Svezia:

DE	-4 014,4 t
DK	2 475,2 t
ES	2 098,2 t
FR	1 721,2 t
IE	1 916,2 t
NL	-5 003,7 t
PT	195 t
SE	612,3 t

Gli Stati membri si adopereranno per rendere disponibili quanto prima gli opportuni trasferimenti di melù nel 2025 e nel 2026."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, GERMANIA, IRLANDA, FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO E SVEZIA sull'aringa atlantico-scandinava

"Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia ricordano che, nell'accordo di ripartizione del 2007 per l'aringa atlantico-scandinava, l'UE ha ridotto la propria quota dall'8,38 per cento al 6,51 per cento a favore della Norvegia a condizione che fosse garantito l'accesso alle acque norvegesi. I suddetti Stati membri osservano che tale accesso non è stato a tutt'oggi consentito."

DICHIARAZIONE DI GERMANIA, ESTONIA, SPAGNA, FRANCIA, LITUANIA, POLONIA E PORTOGALLO sul merluzzo dell'Artico nella zona economica esclusiva norvegese

"Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo ricordano che nel 2021, a seguito delle interruzioni delle attività di pesca decretate dalla Norvegia, non è stato possibile pescare un quantitativo totale pari a 5 143 tonnellate del contingente di merluzzo bianco dell'UE frutto degli scambi bilaterali nella zona economica esclusiva norvegese. Gli Stati membri manifestano la propria delusione per il fatto che la Norvegia non abbia ancora messo tale quantitativo a disposizione dell'UE negli scambi bilaterali.

Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo invitano la Commissione a riprendere immediatamente il dialogo politico ad alto livello con la Norvegia sulla questione di cui sopra, nonché su altre questioni in sospeso relative alla pesca, e a risolverle quanto prima. In ogni caso, i suddetti Stati membri invitano altresì la Commissione a presentare, al più tardi nella seconda modifica nel corso dell'anno del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2026, una proposta contenente un contingente supplementare dell'UE per il merluzzo dell'Artico da pescare nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2, al fine di risolvere la questione del debito di cui sopra."

DICHIARAZIONE DELLA GRECIA sulle possibilità di pesca del tonno

"La Grecia sostiene il testo di compromesso finale della presidenza sul regolamento del Consiglio che determina le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Tuttavia, il nostro paese desidera registrare chiaramente che **il criterio di ripartizione del tonno rosso tra gli Stati membri crea una disparità di lunga data a scapito della Grecia**, un fatto che era già stato riconosciuto in una dichiarazione comune del **Consiglio del dicembre 1999**.

Questa situazione continua a colpire in modo sproporzionato la pesca costiera e su piccola scala, che svolge un importante ruolo sociale ed economico e ha un basso impatto ambientale.

Per **affrontare efficacemente questo annoso problema** e rafforzare le flotte svantaggiate da contingenti storici molto esigui, la Grecia ritiene necessario **creare una riserva di solidarietà dell'UE a partire dai quantitativi non utilizzati di tonno rosso**.

Ciò è particolarmente importante nella situazione attuale, in cui lo stato dello stock è migliorato considerevolmente, consentendo di aumentare il totale ammissibile di catture di tonno rosso. Tale riserva consentirebbe un sostegno mirato e proporzionato alla pesca costiera su piccola scala del tonno da parte degli Stati membri con capacità limitata, senza pregiudicare il principio della stabilità relativa.

La Grecia chiede che tale questione sia presa seriamente in considerazione nelle prossime discussioni sulla ripartizione interna e sull'uso delle quantità nuove o non assegnate, in quanto riguarda **l'equo trattamento e la parità di partecipazione di tutti gli Stati membri** nella gestione dello stock."
